

# CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO

(Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 157 del 23/05/1997)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 34 del 02 SET. 2016**

**OGGETTO:** Controversia Passalacqua Francesco/ Consorzio di Bonifica 2 Palermo. Procedimento di negoziazione assistita ai sensi del D.L.n.132/2014, conv.con legge n.162/2014.

Conferimento incarico legale ed approvazione schema di disciplinare.

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di Settembre in Palermo presso la sede del Consorzio sita in via G.B. Lulli n. 42,

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ing. Francesco Greco nominato, giusta D.A. n. 55/Gab del 04 agosto 2016, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n. 2 Palermo, con l'assistenza del Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13/02/1933, n. 215;

**VISTA** la L.R. 25/05/1995, n.45 contenente norme sui Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il D.P. della Regione Siciliana n.157 del 23/05/1997 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;

**VISTA** l'istanza prot. n. 3779 del 05.07.2016, con la quale l'Avv. Ida Sellitti, in nome e per conto del proprio assistito, Francesco Passalacqua, invitava la P.A. ai sensi dell'art. 2 e seguenti del D.L. n.132/2014, a stipulare, tramite l'assistenza di un legale di fiducia, una convenzione di negoziazione assistita in ordine alla controversia riguardante il risarcimento dei danni subiti sull'appezzamento di terreno del sig. Passalacqua presuntivamente scaturenti dalle condizioni della rete idrica;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.3, co.1, del D.L. n.132/2014, convertito dalla legge n.162/2014: *" Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dai casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a*

*qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del tentativo di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale";*

**CONSIDERATO** che il successivo co.2 del medesimo articolo, prescrive sul punto che : *"Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'art.2, comma , lettera a);*

**RITENUTO** che, ai sensi del successivo art.4, la mancata risposta all'invito entro il termine di trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile;

**RITENUTO** necessario, al fine di evitare eventuali forme di pregiudizio e responsabilità a carico del Consorzio, procedere per le sopradette ragioni, alla nomina di un legale di fiducia che, in adesione al predetto invito, assista e rappresenti l'Ente nel procedimento in esame;

**CONSIDERATO** di potere nominare per la difesa degli interessi dell'Ente nel procedimento in esame l'Avv. Luigi Mattei, del foro di Palermo, con studio in Via Ferrara, n 8 il quale, ha già assistito l'Ente in contenziosi analoghi;

**VISTA** la nota prot. n. 3985 del 18/07/2016 con la quale al succitato professionista, è stata richiesta la disponibilità ad assumere gratuitamente l'incarico di assistenza e rappresentanza dell'Ente relativamente alla succitata procedura di negoziazione assistita;

**DATO ATTO** che, contattato per le vie brevi, il suddetto professionista, si è dichiarato disponibile ad accettare nei termini suddetti l'incarico di assistenza dell'Ente nel procedimento "de quo";

**VISTO** il disciplinare all'uopo predisposto, al cui contenuto si rinvia integralmente, in cui sono indicati i termini, e le modalità di svolgimento dell'incarico;

**SENTITO** il Direttore che esprime parere positivo;

In conformità alle premesse,



### **DELIBERA**

1.di conferire all'Avv. Luigi Mattei del Foro di Palermo, con studio in Palermo via Ferrara 8 l'incarico legale per l'assistenza dell'Ente, nel procedimento per la negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito in Legge 162/2014 nella controversia Passalacqua Francesco/Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

2.di affidare l'incarico per la rappresentanza e la difesa delle ragioni del Consorzio nell'anzidetto procedimento, all'Avv. Luigi Mattei, con Studio in Palermo via Ferrara 8, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge mediante rilascio di procura *ad litem* per la costituzione nel giudizio di cui al precedente punto 1;

3. di dare atto che l'incarico di assistenza in relazione alla procedura de qua, viene affidato senza oneri di spesa a titolo di compenso come acconsentito dal professionista giusta nota prot. n. 4601 del 03/08/2016;

4. di approvare l'allegato disciplinare di incarico di difesa legale dell'Ente.

IL Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO  
(Ing. Francesco Greco)